

N. R.G. 9/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,

nella procedura di sovraindebitamento promossa da

assistito dall'avv. MARIA CRISTINA

FRATTAGLI

Ha emesso il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* Legge 3/12

Premesso che

in data 29.4.16 ha richiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 co. 9 Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi.

In data 3.5.16 è stato nominato il dott. Giovanni Pieri .

In data 17.5.16 ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14-*ter* Legge 3/12 corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.

Ritenuta:

-la competenza di questo tribunale in quanto il ricorrente risiede a l

-che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-*ter* Legge 3/12 atteso che:



--il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della Legge 3/12;

--non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dal predetto capo: analoghi ricorsi sono stati rigettati dal Tribunale di Firenze senza che il ricorrente abbia fruito degli effetti pieni dell'istituto e, come precisato da Cass. 1869/2016, il requisito in questione, di cui all'art. 7 co. 2, lett. b), ha lo scopo di evitare un uso indiscriminato e ripetuto dell'istituto ed opera a danno del debitore che abbia usufruito dei relativi benefici nel quinquennio precedente; d'altro canto il fondo patrimoniale che aveva determinato il rigetto del Tribunale di Firenze è stato sciolto;

--risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter co. 3 Legge 3/12;

-che la documentazione prodotta consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

Verificata, altresì, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, fatta salva ogni valutazione in ordine alla eventuale futura domanda di esdebitazione;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore il/la dott. Giovanni Pieri;

DISPONE

Che durante la procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILISCE

La pubblicazione del presente decreto sul sito ufficiale del Tribunale di Prato www.tribunale.prato.it, portale fallimenti;

ORDINA



La trascrizione del decreto a cura del liquidatore su beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

FISSA

Il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia nella misura di e. 1.000,00, tenuto conto che non risulta il pagamento di somme per l'abitazione e che allo stato non sono documentate spese di assistenza.

Prato 13/06/2016

Il Giudice est.

dott. Maria Novella Legnaioli

